

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 29 del 04/05/2023**

Il Direttore

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Gare e Appalti* relativo a:

“DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA E FORMAZIONE IN MERITO A PRATICHE DEL PERSONALE DELL’ASP MAGIERA ANSALONI”;

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell’ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell’ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l’esecutività;

DETERMINA

DI APPROVARE l’allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione della firma attestante l’approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Direttore

RAVANELLO ALBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA E FORMAZIONE IN MERITO A PRATICHE DEL PERSONALE DELL'ASP MAGIERA ANSALONI

RICORDATO che l'ASP "Magiera Ansaloni" è Soggetto Gestore di:

- Servizio di CRA e CD della struttura di Campagnola Emilia
- Servizio di CRA e CD della struttura di Rio Saliceto
- Servizio di CRA e CD della struttura di San Martino in Rio
- Servizio di CD della struttura di Rolo
- Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio

Sui quali l'Asp ha gli obblighi che discendono dal Codice Civile e contratti di servizio con gli Enti committenti per la gestione dei servizi, nell'adempimento dei quali le attività amministrative e manutentive assumo un ruolo di primaria importanza;

CONSIDERATO che:

- a. Vi sono diverse pratiche di personale ancora in sospeso da "chiudere" e attualmente gli uffici personale esterni risultano molto impegnati a causa della ri-classificazione del personale prevista nel nuovo contratto di lavoro;
- b. L'Asp è sprovvisto di Personale in grado di approntare autonomamente tali pratiche ed abbisogna, con l'occasione, di una formazione specifica in merito;

TENUTO conto che:

1. Si è rilevata la necessità di procedere alla gestione delle pratiche suddette in modo più tempestivo che rispetto alla teorica assegnazione a studio esterno;
2. Risulta quindi appurato essere preferibile incaricare un professionista esterno, che abbia conoscenza della materia, abbia disponibilità di tempo operativo e possa al contempo svolgere un'attività formativa in merito al personale interno dell'Asp;

DATO ATTO che:

3. L'Asp è un'Amministrazione Pubblica di cui all art 1 c.2 del d.lgs 165/2001 a totale partecipazione dei Comuni del Distretto di Correggio;
4. Che la prestazione dicchè trattasi risulta rientrare nelle fattispecie disciplinate dall'art 7 del d.lgs 165/2001 come incarico individuale da affidare con contratti di lavoro autonomo e non a servizio di appalto disciplinato dall'art 3 c.1 lett ss) del d.lgs 50/2016 anche alla luce di quanto ricordato nella sentenza della corte dei conti 54/2021/SRCPIE/INPR in base alla quale

"ai fini della resa di prestazioni di natura intellettuale, conoscitiva, ricognitoria o speculativa, è oggi imposta in molti settori proprio dall'accresciuta complessità dei saperi scientifici, tecnici, sociali ed umani, senza che ciò possa far venire meno la natura prettamente intellettuale delle operazioni richieste al soggetto, singolo o associato, o anche organizzato in forma societaria tra professionisti, che risulti incaricato di supportare l'azione amministrativa".

5. Ai sensi dell'art 7 del d.lgs 165/2001 per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, come tratteggiati dal comma 6 dell'articolo citato, i requisiti sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione (non è più richiesto il "luogo" proprio per evitare equivoci connessi all'assimilabilità delle collaborazioni coordinate e continuative al rapporto di lavoro subordinato, suscettibile di ingenerare affidamento tutelabile in capo al prestatore);
- e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

CONSIDERATO CHE:

- Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:
 - a) procedura comparativa andata deserta;
 - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez.Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC)
- ricorre il caso di cui alla lettera C) dovendo tempestivamente concludere le pratiche "aperte" (ed alcune già scadute) del personale non risultando pertanto disponibili i tempi per adottare una procedura ulteriormente selettiva;
- per le necessità sopra descritte e le motivazioni addotte di conoscenza trasversale della materia e dei temi risultanti necessari all'Asp per l'incarico in oggetto si è valutato di rivolgersi al sig Subellati Marco che ha reso la propria disponibilità

DATO ATTO CHE:

- a. l'oggetto della prestazione è la gestione e chiusura di diverse pratiche inerenti il personale ad oggi ancora aperte
- b. la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata
- c. non vi è all'interno dell'Asp personale che potrebbe svolgere tale compito
 - la durata: presunta al 30/09 verrà indicata nell'incarico e dovrà essere legata alle tempistiche azidette;
 - l'oggetto: è lo svolgimento di:
 - i. pratiche che verranno esposte dall'ufficio personale
 - ii. formazione in merito alle suddette pratiche al personale Asp assegnato all'ufficio Personale
 - il compenso: è stato concordato verbalmente in € 30,00 lorde orarie esclusa iva e oneri riflessi (per cui si prevede un costo massimo di 4.500,00 € stimando 150 ore di lavoro massimo)

RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'art 1 c. 173 della L 266/2005 "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro (cifra da intendersi al netto degli oneri di legge cfr sent. 54/2021/SRCPIE/INPR Corte dei Conti Piemonte) devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione

- ai sensi dell'art 23 del **regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'azienda servizi alla persona "magiera ansaloni"** al comma 1 è disposto che:
"Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione così come stabilito dalla vigente normativa, sulla base di un apposito disciplinare di incarico, che determini preventivamente la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione"
- è definibile:
 - i. incarico di Consulenza (CFR sent. 54/2021/SRCPIE/INPR Corte dei Conti Piemonte) , se viene chiesto al professionista di analizzare una serie di questioni e situazioni, al fine della formulazione di pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici.
 - ii. **contratto d'opera** se una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)

CONSIDERATO il presente atto essere un provvedimento di natura tecnica per adempiere ai propri compiti istituzionali e non essere un atto di indirizzo e pertanto la sua adozione è di competenza del Dirigente che assume anche il ruolo di Responsabile del procedimento;

RICHIAMATO in proposito l'art 17 del D.lgs 50/2016 di esclusione dal novero del Codice appalti di determinati servizi;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. Di AFFIDARE tramite disciplinare, specifico incarico da sottoscrivere tra le parti per la definizione di contratto d'opera per la gestione delle attività tecnico-amministrative finalizzate:
 - a. Alla gestione/chiusura tecnico / amministrativa delle pratiche di personale in sospenso
 - b. Alla formazione del personale Asp interno in merito alle pratiche trattate al sig. Subellati Marco;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
 - non si ritiene possa configurare i presupposti di conflitto di interessi anche solo potenziale di cui all'art 6 del DPR 62/2013
 - è stato redatto e predisposto dal Referente dell'Ufficio di competenza che ne ha curato l'istruttoria e si occuperà di darvi successiva esecuzione per quanto di competenza;
 - non sarà trasmesso alla competente Corte dei Conti Sezione regionale di controllo - Sezione giurisdizionale - Procura regionale - Servizio amministrativo unico regionale per mancanza dei requisiti;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell'ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandando altresì all'ufficio competente la successiva pubblicazione sul sito dell'Amministrazione dell'incarico a norma di legge e regolamento.